



POLITICHE DEL CREDITO

Regolamento per la gestione del rischio di credito

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione

**del 26 gennaio 2017 e regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione il
18 luglio 2013**

**aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre
2020**

Sommario

1. PREMESSA	3
1.1 Finalità del documento	3
1.2 <i>Mission</i> e valori di riferimento di CCFS nell'ambito della "Politica del credito"	3
2. INDIRIZZI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEL CREDITO	4
2.1 - Il quadro di riferimento della politica creditizia di C.C.F.S.	4
2.2 - Criteri generali sulla valutazione del rischio di credito	4
2.3 – Iter deliberativo degli affidamenti	5
2.4 – Valutazione degli affidamenti	8
2.5 – Durata, revisione, gruppi di rischio	11
2.6 - Classificazione delle posizioni	11
2.7 – Gestione delle posizioni	12
3. INTERVENTI SULLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE	13
3.1 - Assunzione del rischio in relazione alle finalità degli affidamenti	13
3.2 - Strategie di mitigazione del rischio	13
3.3 – Criteri di limitazione del rischio di portafoglio	14
3.4 – Controllo	15

1. PREMESSA

1.1 Finalità del documento.

Il presente documento ha lo scopo di riassumere ed armonizzare gli orientamenti e le linee di politica creditizia deliberati nel tempo dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nell'ambito dei regolamenti approvati dall'Assemblea Generale dei Soci, nonché le diverse determinazioni operative generali indicate dallo stesso Consiglio in materia di assunzione e gestione del rischio di credito.

Gli indirizzi di "Politica del credito" ed i parametri operativi generali che seguono costituiscono l'attuale quadro di riferimento per lo sviluppo e l'attuazione del Processo del Credito, così come definito e regolamentato dal Consiglio di Amministrazione.

1.2 *Mission* e valori di riferimento di CCFS nell'ambito della "Politica del credito".

La "Politica del credito" di CCFS trova fondamento nel suo Statuto Sociale e nel suo Codice Etico.

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza scopo di lucro e svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci. Il Consorzio si prefigge di promuovere collaborare e partecipare allo sviluppo ed al consolidamento del movimento Cooperativo e mutualistico, favorendo la costituzione di nuove Cooperative o società da esse partecipate, lo sviluppo e l'affermarsi delle imprese socie.

C.C.F.S. si dedica con professionalità ed entusiasmo allo sviluppo delle imprese cooperative, con la convinzione che una forte presenza cooperativa nell'economia di ogni territorio costituisca un elemento di progresso sociale, civile ed economico.

C.C.F.S. crede che le risorse finanziarie debbano essere uno degli strumenti per la soddisfazione dei bisogni espressi dall'individuo, come singolo e nella società, pertanto non persegue visioni meramente speculative dell'attività finanziaria e il suo utilizzo a scopi di condizionamento delle volontà

C.C.F.S. è consapevole che le risorse finanziarie sono un bene dei soci, ed in quanto tali vanno destinate ad attività, sempre dei soci, meritevoli e che ne tutelino nel migliore dei modi il valore.

C.C.F.S. si impegna per sviluppare una istituzione finanziaria innovativa e di successo, dedicata a fornire alle aziende associate servizi finanziari di alta qualità e convenienza, valutando sempre l'impatto che le proprie attività hanno sull'intera società e sull'ambiente.

C.C.F.S. coopera con altri soggetti economici e sociali per favorire la crescita della economia sociale di mercato.

C.C.F.S. impiega le risorse in modo socialmente responsabile, ovvero tale da perseguire l'equilibrio fra i bisogni finanziari ed umani degli "stakeholders" e promuovere un ambiente in cui i bisogni delle comunità locali possano essere soddisfatti ora e nel futuro.

C.C.F.S. considera l'efficienza una componente della responsabilità etica.

In coerenza con la propria *mission* C.C.F.S. garantisce l'applicazione dei seguenti principi generali:

- destinare le risorse ricevute ai soci;

- non investire né fornire alcun tipo di servizio finanziario a progetti sviluppati in collaborazione con regimi o organizzazioni che opprimano lo spirito umano, privino gli individui dei loro diritti o costruiscano qualsiasi strumento di tortura;
- non finanziare né facilitare in alcun modo la produzione o la vendita di armi;
- non finanziare aziende che utilizzano lavoro minorile nel loro processo di produzione;
- sostenere l'attività di quelle organizzazioni che promuovono il concetto di "Commercio Equo" o comunque di commercio che tenga conto del benessere e degli interessi delle comunità locali del mondo;
- non fornire servizi finanziari ad aziende che non adottino, nei loro processi di produzione e commercializzazione, metodi tesi alla salvaguardia ambientale;
- fare tutto il possibile per assicurarci che i nostri servizi finanziari non vengano utilizzati per riciclaggio di denaro sporco, traffico di stupefacenti o evasione fiscale;
- non fornire servizi finanziari a nessuna attività coinvolta nella sperimentazione su animali finalizzata alla produzione di cosmetici.

La consapevolezza di come un'attenta "Politica del credito" sia alla base dello sviluppo del Consorzio e del continuo e costante afflusso di fiducia da parte di quanti si riconoscono nella sua attività porta C.C.F.S. ad attribuire la massima attenzione alla correttezza e chiarezza delle procedure adottate, al rispetto della normativa e ad una gestione del credito trasparente ed improntata alla prudenza.

2. INDIRIZZI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEL CREDITO

2.1 - Il quadro di riferimento della politica creditizia di C.C.F.S.

I parametri generali di assunzione del rischio di credito legato alla concessione dei prestiti ed al rilascio delle garanzie di cui all'art. 5 dello Statuto, vengono disciplinati all'interno del Regolamento per la concessione di prestiti e garanzie deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci del 29 maggio 2009 e successivamente integrato, nell'ambito e nel rispetto della delibera Assembleare, dal Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2013. Tale Regolamento può essere modificato solo con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea Generale dei Soci. La valutazione del merito di credito rappresenta il pilastro fondamentale per qualsiasi nuova concessione.

2.2 - Criteri generali sulla valutazione del rischio di credito:

È sempre doveroso identificare e monitorare sistematicamente quali siano i soggetti che rappresentano la cooperativa affidataria di fatto e di diritto; è sempre opportuno verificare i ruoli organizzativi all'interno della cooperativa.

È sempre doveroso accertare la sussistenza dei presupposti di affidabilità, con focus particolare sulla capacità attuale e prospettica della cooperativa di produrre adeguate risorse reddituali e congrui flussi finanziari. La verifica della capacità di far fronte ai propri impegni finanziari, attuali ed assumendi, deriva dall'analisi della redditività caratteristica sia attuale che prospettica. Ciò significa che si attribuisce alla redditività della gestione la capacità di generare le risorse necessarie a rimborsare i debiti, nonché gli interessi e gli oneri maturati.

La valutazione del merito non può prescindere dalla natura e dall'entità degli interventi proposti, tenendo sempre presenti le concrete necessità del richiedente, il fido proposto, l'andamento del rapporto creditizio eventualmente già in atto, la presenza di eventuali legami tra il richiedente ed altre cooperative.

L'affidabilità della cooperativa è verificata, tra l'altro, anche dagli altri indicatori di relazione con il sistema bancario, tra i quali hanno notevole rilievo il grado di utilizzo del credito accordato, la regolarità nell'utilizzo, gli sconfinamenti, la storicità dei rapporti bancari.

La selezione dei singoli affidati, da effettuarsi attraverso un'accurata analisi del merito creditizio, è finalizzata a contenere il rischio di insolvenza, tenendo presente gli obiettivi di privilegiare gli interventi creditizi di natura commerciale o destinati a nuovi investimenti produttivi rispetto a quelli meramente finanziari.

2.3 – Iter deliberativo degli affidamenti

C.C.F.S. svolge la propria attività finanziaria esclusivamente nei confronti dei propri soci (principalmente cooperative e loro controllate) e nei limiti definiti dal *Regolamento per la concessione di prestiti e garanzie che si riporta di seguito:*

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI GARANZIE DA PARTE DEL CCFS

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2013

La concessione dei prestiti e il rilascio delle garanzie di cui all'art. 3 dello statuto, sono regolati dalle seguenti norme:

- 1) *La richiesta di garanzia o di prestito deve essere accompagnata da una relazione sulla situazione patrimoniale e reddituale del socio richiedente.*
- 2) *Il rilascio della garanzia anche fideiussoria o la concessione del prestito sono informate ai seguenti criteri:*
 - *Validità delle previsioni economiche e finanziarie dell'iniziativa oggetto di finanziamento, intrapresa o da intraprendere;*
 - *Presenza di adeguate garanzie rilasciate dal socio richiedente;*
- 3) *I prestiti e le garanzie non assistiti da adeguata copertura, devono essere sottoposti alla decisione del Consiglio di Amministrazione.*
- 4) *Le condizioni praticate sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e riportate nel Listino del Consorzio. Le condizioni praticate sui depositi sono intese come tassi nominali minimi, mentre quelle sui finanziamenti sono da intendersi come tassi nominali massimi. Il Consiglio di Amministrazione può modificare il Listino quando lo ritenga necessario ed opportuno. Sono sottoposte alla sua ratifica le variazioni urgenti effettuate dai Legali rappresentanti della Società.*
- 5) *L'ammontare dei prestiti deliberati a favore del singolo socio non può eccedere la misura di un sesto del Patrimonio Netto contabile del Consorzio risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per prestito concesso al singolo socio si intende la somma degli affidamenti concessi al socio stesso, alle società controllate così come previsto dal Codice Civile ed anche le società, che pur non essendo controllate, abbiano una dipendenza economica e/o finanziaria del socio.*

- 6) *I limiti di cui al punto 5 non si applicano alle società controllate da CCFS o a quelle che pur non essendo controllate, abbiano una dipendenza economica e/o finanziaria dal Consorzio.*
- 7) *L'ammontare delle garanzie prestate a terzi nell'interesse dei soci non può superare rispettivamente i seguenti valori:*
- a) *la metà del l'ammontare del patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio approvato per le garanzie rilasciate a fronte del rimborso I.V.A.;*
 - b) *complessivi 20 milioni di euro, con un massimo di € 500.000 per ciascun socio, a garanzia di affidamenti bancari assistiti da cessioni di credito;*
 - c) *complessivi 20 milioni di Euro in tutti gli altri casi.*

I limiti di cui sopra non si applicano alle operazioni controgarantite da pegno su depositi in denaro.

L'entità della fideiussione rilasciata a terzi a fronte di crediti ceduti dal socio richiedente non potrà superare il 25% dell'affidamento ad esso concesso.

Le garanzie prestate non potranno avere durata superiore a 10 anni.

Le garanzie concesse a favore dei Soci dovranno essere rilasciate con una delle seguenti formulazioni:

- *in via prioritaria con la clausola della preventiva escussione del debitore principale da parte dell'Ente garantito;*
- *il Fideiussore corrisponderà in tutto o in parte la somma garantita, dopo che l'Ente garantito abbia intrapreso tempestivamente, coltivandole poi con diligenza in tutte le fasi delle procedure individuali e/o concorsuali, le appropriate azioni legali per il miglior recupero del credito, tenendone periodicamente informata la Società Garante stessa che provvederà al pagamento alla chiusura definitiva della procedura di 1° grado, ovvero a conclusione della procedura di esecuzione.*
- *previo rilascio di adeguata controgaranzia da parte del debitore, da valutarsi insindacabilmente da parte del Fideiussore, potranno essere rilasciate garanzie "a prima richiesta" e pertanto con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e di quanto contemplato all'art. 1957 del Codice Civile*

Il pagamento della somma garantita da parte del Fideiussore avverrà solo dopo che l'Ente Garantito avrà dato inizio alle procedure giudiziarie per il recupero coattivo del credito, e pertanto provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo ovvero dell'atto di citazione al debitore.

Nel caso in cui venissero a mancare i motivi od i requisiti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato, può revocare il prestito o la garanzia concessi.

Eventuali deroghe a quanto sopra riportato possono essere deliberate esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei limiti fissati dall'ultimo regolamento approvato dall'Assemblea.

L'iter deliberativo degli affidamenti presuppone 3 principali livelli di controllo/autorizzazione:

1° livello – Amministratore Delegato

L'**Amministratore Delegato** nell'esercizio delle deleghe e dei poteri conferiti dal C.d.A. del 08 luglio 2020 può concedere ai soci prestiti, mutui, aperture di credito e comunque ogni forma di finanziamento, nel pieno rispetto dei regolamenti in vigore, fino all'importo massimo di Euro 3.000.000,00, purché di durata non superiore a tre anni. Può altresì stipulare contratti di locazione finanziaria e non su beni mobili (autoveicoli di qualsiasi tipo, macchinari, impianti ed in genere qualsiasi bene mobile anche iscritto al Pubblico Registro), convenendone tutte le condizioni contrattuali, senza limiti di importo.

Nell'ambito delle deleghe ricevute, l'Amministratore Delegato può inoltre rilasciare, nell'interesse dei soci e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento, fidejussioni o altre garanzie; può altresì controgarantire Banche ed Enti Finanziari ed assicurativi, nell'interesse dei soci, rispetto al rilascio di fidejussioni per l'incasso di crediti IVA per un limite massimo di € 3.000.000,00 (tre milioni).

Sono escluse dalle deleghe di cui sopra le operazioni di concessione di credito che abbiano come beneficiaria una società controllata o collegata.

Inoltre l'Amministratore Delegato ha facoltà: a) di richiedere agli Istituti Bancari l'estinzione anticipata delle linee di credito in essere, senza limitazione alcuna di importo; b) richiedere agli Istituti Bancari, a seguito della riduzione o dell'estinzione delle linee di finanziamento concesse, la restituzione totale o parziale delle garanzie a suo tempo prestate; c) compiere tutti gli atti necessari od opportuni per la gestione dei contratti di leasing immobiliari e mobiliari in corso, compresa la proroga o l'estinzione, anche anticipata, degli stessi, a seguito dell'esercizio da parte del Conduttore del riscatto anche anticipato dei beni e degli immobili concessi in locazione finanziaria. L'Amministratore Delegato potrà pertanto dare corso alla vendita dei beni mobili ed immobili al Conduttore o ad altro soggetto terzo che lo stesso riterrà di nominare. Potrà pertanto porre in essere e sottoscrivere tutti gli atti, i documenti, le dichiarazioni necessari per l'esercizio dei poteri come sopra attribuiti e conferire e revocare, nell'ambito dei poteri stessi, procure speciali a dipendenti e a terzi.

L'Amministratore Delegato può decidere di sottoporre al Comitato di Presidenza e/o al Consiglio di Amministrazione la decisione in merito ai finanziamenti di propria competenza.

L'Amministratore Delegato ha l'obbligo di riferire al Comitato di Presidenza e al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, in ordine ai finanziamenti per cassa o per firma concessi dal medesimo nell'ambito delle proprie competenze.

2° livello – Comitato di Presidenza.

Il **Comitato di Presidenza** opera sulla base delle indicazioni espresse dal C.d.A del 09 settembre 2020, nel rispetto delle norme e dei limiti stabiliti dal Regolamento, deliberando esclusivamente operazioni aventi congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- Fidi per cassa e/o firma a favore del singolo socio non eccedenti la misura di un decimo del Patrimonio Netto contabile del Consorzio risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per prestito concesso al singolo socio si intende la somma degli affidamenti concessi al gruppo di rischio come successivamente identificato al punto 2.4 comma f).
- Fidi per cassa e/o firma di importo non superiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni)
- Fidi per cassa di durata non superiore ad anni cinque

- Fidi per cassa e/o firma assistiti da garanzie costituite da cessioni di credito, pegni su depositi di denaro, merci, partecipazioni o attività finanziarie, ipoteche o altre garanzie reali di importo tale da tutelare le ragioni di credito del Consorzio rispetto alla linea capitale, agli interessi ed alle spese accessorie.

Il Comitato di Presidenza delibera anche in merito alla risoluzione dei contratti di leasing in corso, nell'ambito delle proposte ricevute dai competenti uffici.

Il Comitato di Presidenza ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva, in ordine di finanziamenti concessi dal medesimo nell'ambito delle proprie competenze.

Il Servizio Crediti sovrintende alla fase di istruttoria dell'affidamento e predispone una "scheda riepilogativa" contenente:

- a. presentazione del socio
- b. eventuali rapporti in corso con il C.C.F.S. e/o con le società finanziarie da esso partecipate
- c. descrizione dell'operazione richiesta
- d. commenti alle poste di bilancio – note aggiuntive – piano economico finanziario
- e. analisi della centrale rischi
- f. parere del funzionario servizio crediti
- g. esplicita indicazione del rating Cerved del richiedente

La scheda riepilogativa viene trasmessa all'**Amministratore Delegato** e/o al **Comitato di Presidenza** che, nei limiti stabiliti dal *Regolamento per la concessione di prestiti e garanzie* ed in conformità con la delibera di delega di poteri del Consiglio di Amministrazione tempo per tempo vigenti, sono chiamati a decidere/deliberare in merito alla concessione dell'affidamento previa valutazione della solvibilità del prestatore, della sua capacità di rimborso, delle sue prospettive aziendali e delle eventuali opportunità commerciali connesse all'operazione.

3° livello – Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del **Consiglio di Amministrazione** tutte le delibere relative ad affidamenti con caratteristiche diverse da quelle precedentemente elencate ai punti 1° livello e 2° livello, oltre alle pratiche che l'**Amministratore Delegato** e/o il **Comitato di Presidenza** decidono di sottoporre al Consiglio stesso.

Sono di esclusiva competenza del **Consiglio di Amministrazione** tutte le erogazioni di credito, sotto qualsiasi forma tecnica, non assistite da adeguati livelli di garanzia e l'acquisto di beni immobili da concedere in leasing ai soci.

L'**Amministratore Delegato** e il **Comitato di Presidenza** forniscono al primo **Consiglio di Amministrazione utile** la rendicontazione delle operazioni finanziarie poste in essere nell'esercizio delle deleghe ricevute specificando nel dettaglio gli importi erogati e le condizioni applicate.

2.4 – Valutazione degli affidamenti

La valutazione per la proposta o il rinnovo degli affidamenti deve rispettare le indicazioni del regolamento del Credito ed è basata su un'approfondita conoscenza del socio - cliente, della sua capacità economico-finanziaria di utilizzare in modo efficace l'affidamento concesso e di garantirne il rimborso, oltre che sulla scrupolosa raccolta di documentazione a supporto della valutazione stessa. Nel processo di valutazione del socio – cliente, C.C.F.S. svolgerà una duplice indagine con lo scopo di verificare e valutare:

- la capacità dell'impresa di generare nel tempo flussi di cassa positivi, mantenendo una equilibrata struttura patrimoniale e finanziaria e livelli di redditività soddisfacenti (analisi quantitativa);
- le capacità del management di guidare l'impresa adottando scelte strategiche coerenti con il mercato ed il settore di riferimento (analisi qualitativa).

Il Consiglio di Amministrazione invita gli organi proponenti e quelli deliberanti a porre, in sede di valutazione delle pratiche di affidamento, la massima attenzione sulla patrimonializzazione delle imprese richiedenti. Le valutazioni devono essere orientate a richiedere alle imprese finanziate un livello di patrimonializzazione adeguato a garantirne, anche tenendo conto delle specifiche caratteristiche del settore in cui l'impresa opera, lo sviluppo aziendale. Ai fini della valutazione del livello di patrimonializzazione dell'impresa richiedente saranno in ogni caso tenuti in considerazione eventuali finanziamenti da soci.

Il Consiglio di Amministrazione indica agli organi proponenti e quelli delegati le migliori prassi che, in linea di massima, sono da seguire nel processo di valutazione:

a) Andamento negativo dell'attività economica

Qualora la società richiedente presenti gli ultimi due bilanci in perdita, di cui almeno uno pari o superiore al 5% del fatturato, la concessione dell'affidamento potrà essere presa in considerazione qualora la società richiedente dimostri in modo evidente e documentato un piano in grado di assicurare la continuità aziendale.

A tal fine è richiesto che nella documentazione che accompagna la richiesta di affidamento venga prodotto un piano aziendale nel quale risultino evidenti gli elementi concreti che condurranno la società a recuperare l'equilibrio economico-finanziario. Il budget deve essere deliberato dall'organo amministrativo (con acquisizione agli atti dell'estratto del verbale da cui risultino gli elementi concreti di cui sopra). Inoltre l'organo che esercita il controllo legale della società deve attestarne la coerenza tecnico-formale.

Qualora la società richiedente, che non rispetta il sopracitato requisito, ottemperi a quanto richiesto in termini di presentazione di piano in grado di assicurare l'equilibrio economico-finanziario, la pratica di fido sarà sottoposta alle ordinarie procedure di delibera previste.

b) Finanziamenti a Start Up

Qualora la società richiedente sia in fase di Start Up (ossia non sia ancora in grado di produrre almeno due bilanci approvati) l'affidamento può essere concesso al presentarsi delle seguenti condizioni:

1. L'importo dell'affidamento richiesto a C.C.F.S. sia, in assenza di collaterali o strumenti di mitigazione del rischio, pari o inferiore ad Euro 200.000,00.

Tale massimale potrà essere ampliato, a discrezione dell'organo delegato, nel caso di disponibilità di adeguate garanzie e/o collaterali adeguati in grado di garantire una effettiva limitazione del rischio di credito in capo a C.C.F.S.

2. Nel caso delle società, l'operazione rispetti i seguenti criteri:

- 2.1. i soci devono avere sottoscritto (con relativo piano di versamento) un capitale sociale pari ad almeno il 25% dell'importo di finanziamento richiesto;
- 2.2. almeno alcuni dei soci devono avere maturato precedenti esperienze professionali nel settore di operatività della società richiedente;

2.3. deve essere predisposta una relazione tecnica, con relativo budget triennale, comprensiva di tutte le *assumption* utilizzate per la stesura del Piano Economico Finanziario;

c) Finanziamenti a Start Up “Workers buyout”

Per le cooperative in fase di Start Up rientranti nella fattispecie dei Workers buyout, l'affidamento rilasciato da C.C.F.S. potrà avere un importo massimo di Euro 200.000,00. Queste società dovranno in ogni caso rispettare i medesimi criteri previsti per le start up riportati nel precedente punto b.

La possibilità di derogare ai limiti di importo sopra definiti sarà concessa, a discrezione dell'organo competente a formulare la proposta di delibera, nei casi in cui la posizione da finanziare goda della copertura di uno strumento di mitigazione del rischio e rispetti in modo effettivo le direttive aziendali.

d) Richieste di finanziamenti per debiti verso Erario e/o sostituzione di finanziamenti bancari

Qualora il socio richieda nuova liquidità al fine di estinguere posizioni debitorie consolidate (presenti nell'ultimo bilancio o comunque da almeno 12 mesi) nei confronti dell'Erario (ad es. per Iva o contributi previdenziali) o nei confronti di Banche ed Intermediari Finanziari (ad es.: estinzione anticipata mutuo), la pratica di fido sarà sottoposta alla delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato di Presidenza.

e) Richieste di finanziamenti “hot money”

C.C.F.S., nell'ambito della propria gestione di tesoreria, può saltuariamente impiegare a breve termine somme in eccedenza a favore di un socio con adeguato merito creditizio nella forma tecnica dell'hot money (importo, tasso e durata predeterminate, normalmente a breve termine, e con facoltà di riutilizzo).

Poiché tale forma tecnica è spesso caratterizzata da assenza di garanzie, la concessione del finanziamento “hot money” dovrà essere, nel caso, deliberata dal **Consiglio di Amministrazione**. Nei casi in cui la richiesta di tale forma tecnica sia assistita da garanzia reale o chirografaria di soggetto di primario standing, la delibera rientra nei poteri degli organi delegati come definiti.

f) Concentrazione creditizia verso i soci.

L'ammontare dei prestiti deliberati a favore del singolo socio non può eccedere la misura di un sesto del Patrimonio Netto contabile del Consorzio risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per prestito concesso al singolo socio si intende la somma degli affidamenti concessi al socio alle società dallo stesso controllate così come previsto dal Codice del Civile ed anche le società, che pur non essendo controllate, abbiano una dipendenza economica e/o finanziaria dal socio stesso.

I limiti di cui sopra non si applicano alle società controllate da CCFS o a quelle che pur non essendo controllate, abbiano una dipendenza economico e/o finanziaria dal Consorzio stesso. Ugualmente non si applicano ai crediti, frutto di passate gestioni e sottoposti a procedura concorsuale. Nei casi di superamento dei limiti come indicati, a causa di operazioni societarie, accolti, capitalizzazioni o altro, si dovrà avviare un adeguato piano di rientro da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2.5 – Durata, revisione, gruppi di rischio

Le linee di credito deliberate diventano operative, e quindi se ne può consentire l'utilizzo, solo ad avvenuto perfezionamento delle garanzie e della contrattualistica prevista. Tale perfezionamento deve avvenire entro il termine massimo di 90 gg. dalla data di delibera, pena la decadenza della stessa.

La validità interna dei fidi ordinari ha di regola durata 12 mesi ma può prevedere una durata inferiore (a titolo di esempio, non esaustivo: anomalie andamentali, sopravvenuti elementi di criticità). La revisione va attivata anche anteriormente alla scadenza dei termini di cui sopra nei confronti di clientela che sia interessata da fattori d'anomalia.

I rischi nei confronti di singole cooperative sono considerati unitariamente qualora tra le cooperative stesse sussistano connessioni di carattere giuridico o economico tali che le difficoltà di rimborso o di *funding* di uno di essi possano ripercuotersi sulle altre. In dettaglio due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto: a) uno di essi ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica"); b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo, esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che - con tutta probabilità - se uno di essi si trovi in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di raccolta di fondi o rimborso dei debiti, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà (connessione "economica").

2.6 - Classificazione delle posizioni

La procedura informatica di gestione dei crediti prevede due categorie: **1) crediti in bonis; 2) crediti in sofferenza**

Tuttavia, al fine di segmentare il portafoglio crediti in funzione delle caratteristiche delle posizioni, nonché dell'intensità di rischio ad esse corrispondente, è opportuno che, con cadenza semestrale, si proceda ad una classificazione, extra procedura, degli affidamenti nelle seguenti categorie:

- 1) Posizioni correnti: operanti nell'ambito degli affidamenti (finanziamenti a breve e medio lungo termine, leasing, factoring), risultano strutturalmente sane e non evidenziano alcun tipo di anomalia rilevante né creditizia, né andamentale.
- 2) Posizioni sotto controllo e/o a rientro: manifestanti problemi strutturali e/o una situazione economica, finanziaria e reddituale negativa o in peggioramento.
- 3) Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni e per importo superiore al 5% rispetto al totale dell'esposizione.
- 4) Inadempienze probabili: posizioni debitorie di controparti che non saranno probabilmente in grado di adempiere integralmente al rimborso del proprio debito senza che si faccia ricorso ad azioni coercitive.
- 5) Posizioni a sofferenza: che presentano uno stato di insolvenza (anche se non accertato giudizialmente), o che si trovano in situazioni equiparabili, indipendentemente dall'esistenza di eventuali garanzie reali o personali acquisite a presidio del credito nonché dalle eventuali previsioni di perdita.

Le prime due categorie riguardano i crediti in bonis, le altre i crediti deteriorati

Il Report sulla classificazione dovrà essere oggetto di presentazione ed analisi agli organi deliberanti, accompagnata da una valutazione dell'organo di controllo (*risk management*).

2.7 – Gestione delle posizioni

Unità Organizzative	Bonis	A Rientro/Sotto controllo	Scaduti	Inadempienze probabili	Sofferenze
Servizio Crediti	SI	SI	SI	SI	SI
Area Commerciale	SI	NO	NO	NO	NO
Legale	NO	NO	NO	SI	SI

Il Monitoraggio Crediti presenta cinque distinte famiglie di qualità del credito, la cui supervisione è in carico a tre diverse unità organizzative.

La gestione delle linee di credito in “Bonis”, a “Rientro o Sotto controllo”, “Scaduti” è in carico al Servizio Crediti, che dovrà monitorare giornalmente l’andamento delle posizioni aperte, mentre l’Area Commerciale è preposta a mantenere i contatti con il socio-cliente in Bonis.

La gestione del deteriorato, quindi “Inadempienze probabili” e “Sofferenze” è di responsabilità sia del Servizio Crediti, il quale sottrae le suddette posizioni dalla gestione ordinaria della logica di finanziamento per passare a una gestione particolare del credito deteriorato, sia della funzione Legale, che ricevuta notifica del peggioramento del merito creditizio si attiva con gli opportuni provvedimenti per la riduzione del rischio di credito. Quando la posizione può essere gestita solo attraverso azioni giudiziali diventa di esclusiva pertinenza del Servizio Legale & Partecipazioni.

La gestione del socio - cliente dovrà essere primariamente finalizzata alla rimozione dell’anomalia rilevata e tesa - qualora la stessa sia indice di un degrado non accettabile del merito creditizio - all’assunzione di tutti gli opportuni provvedimenti per la riduzione del rischio di credito, sia nella conduzione quotidiana della relazione (gestione operativa) che nella impostazione strategica dei rapporti con il socio - cliente stesso.

E’ di primaria importanza che tutte le unità organizzative agiscano in modo tempestivo e coordinato. Non dovranno mai verificarsi situazioni di ritardo nelle possibili azioni recuperatorie.

3. INTERVENTI SULLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE

3.1 - Assunzione del rischio in relazione alle finalità degli affidamenti

Il Consiglio di Amministrazione adotta una politica di attenzione a fronte delle operazioni di consolidamento o ristrutturazione delle esposizioni finanziarie che hanno raggiunto una porzione significativa del rischio di portafoglio.

Di conseguenza il Consiglio definisce i limiti operativi sulle operazioni di consolidamento finanziario secondo le indicazioni contenute in proposito nel paragrafo 3.3 del presente documento.

In ogni caso si esprime un invito agli organi delegati, nell'ambito delle rispettive competenze, a prestare la massima attenzione nell'assunzione di ulteriori rischi rispetto alle citate finalità.

3.2 - Strategie di mitigazione del rischio

Il Consiglio di Amministrazione sollecita il Comitato di Presidenza ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili che consentono una limitazione o mitigazione del rischio assunto, con particolare riferimento alle tecniche di *Credit Risk Mitigation* previste dalla normativa bancaria e suddivise nelle due categorie generali: protezione del credito di tipo reale (*funded*) e protezione del credito di tipo personale (*unfunded*).

La protezione del credito acquisita da C.C.F.S. deve essere giuridicamente valida, efficace, vincolante per il fornitore di protezione e opponibile ai terzi in tutte le giurisdizioni rilevanti, e ciò anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale del debitore principale e/o del fornitore della protezione. In particolare, C.C.F.S.:

- a. si assicura preventivamente che lo strumento utilizzato conferisca un diritto pieno e liberamente azionabile in giudizio per l'attivazione della protezione stessa; non sono riconosciuti impegni di tipo morale o sociale;
- b. provvede a tutti gli adempimenti richiesti per la validità, l'efficacia, la vincolatività e l'opponibilità della protezione del credito, in base alla legge applicabile tempo per tempo vigente; in tale ambito provvede all'acquisizione e alla conservazione della documentazione idonea ad attestare esplicitamente la sussistenza della protezione del credito;
- c. si accerta che il fornitore di protezione non possa opporre, in base alla disciplina applicabile, eccezioni che possano inficiare la validità, l'efficacia, la vincolatività e l'opponibilità della protezione;

Il Consorzio persegue la mitigazione del rischio di credito riservando particolare attenzione al processo di raccolta e gestione delle garanzie, siano esse reali o personali.

Le garanzie reali maggiormente utilizzate da C.C.F.S. sono rappresentate dalle ipoteche su beni immobili, dal pegno su titoli e partecipazioni, dai depositi in denaro vincolati presso il Consorzio. Le operazioni di natura autoliquidante sono di norma assistite da cessioni pro-solvendo dei crediti in garanzia.

Le garanzie personali maggiormente utilizzate da C.C.F.S. sono rappresentate dalle fidejussioni specifiche e/o lettere di patronage rilasciate da soci e/o soggetti terzi. Particolare rilievo assumono le garanzie fideiussorie rilasciate dai Consorzi di Garanzia collettiva dei Fidi.

Per quanto riguarda le attività finanziarie deteriorate, ossia quei crediti che in seguito al verificarsi di eventi occorsi dopo la loro erogazione mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore (sofferenze, incagli,

esposizioni ristrutturare ed esposizioni scadute e/o sconfinanti), il Consorzio sottopone tali situazioni ad attento un processo di valutazione analitica.

Per quanto riguarda i finanziamenti a Start Up il rischio di credito del Consorzio viene mitigato da garanzia fidejussoria rilasciata da Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi a copertura almeno del 50% dell'importo affidato.

3.3 – Criteri di limitazione del rischio di portafoglio

Il Consiglio di Amministrazione individua la profilatura di rischio del Consorzio sulla base della definizione di classi di merito creditizio legato al settore di appartenenza (Codice Ateco).

Si rappresenta di seguito il livello di esposizione del portafoglio affidamenti di C.C.F.S. (comprensivo dei crediti passati a sofferenza, al netto delle svalutazioni operate) al 30.06.2020 nei confronti dei soci classificati secondo il settore di appartenenza (Codice Ateco):

CLASSIFICAZIONE ATECO	CODICE ATECO SEZIONE	FINANZIAMENTI EROGATI	%
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	A	1.524.212,53	0,31%
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	B	0	0,00%
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	C	58.198.559,48	11,78%
FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI E RISANAMENTO	E	720.755,01	0,15%
COSTRUZIONI	F	71.017.486,71	14,38%
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZ. AUTOVEICOLI E MOTO.	G	46.306.339,77	9,38%
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	H	5.167.383,45	1,05%
ATTIVITA' DI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE	I	1.619.643,58	0,33%
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	J	0,00	0,00%
ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE	K	179.122.207,96	36,27%
ATTIVITA' IMMOBILIARI	L	23.668.060,55	4,79%
ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	M	66.342.516,49	13,43%
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	N	9.450.972,03	1,91%
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	Q	26.685.212,39	5,40%
ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	R	2.296.606,88	0,47%
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI	S	1.765.021,27	0,36%
		493.884.978,10	100,00%

Sulla base dei dati al 30.06.2020 rendicontati nella tabella precedente, il presente documento di indirizzo stabilisce che il livello di esposizione del portafoglio affidamenti di C.C.F.S. (comprensivo del saldo dei crediti passati a sofferenza, al netto delle svalutazioni operate) nei confronti di società appartenenti a ciascuno dei settori sopra indicati non potrà superare il limite del 25% del totale.

Tale limite non si applica al settore “Attività Finanziarie e Assicurative” (Codice Ateco – Sezione K), comprendente società quali CCFS Immobiliare spa, Finanza Cooperativa scpa, Factorcoop spa, Innotecs srl, Federazione delle cooperative della Provincia di Ravenna e UCH Holding srl, il cui livello di esposizione del portafoglio affidamenti di C.C.F.S. non potrà superare il 40% del totale.

I livelli di esposizione qui indicati in termini di concentrazione settoriale (quota percentuale del valore garantito), approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono vincolanti per la struttura operativa.

La struttura di controllo sarà impegnata nel controllo continuo al fine di garantire il rispetto dei vincoli e pertanto riporterà con cadenza semestrale i dati di monitoraggio al Consiglio di Amministrazione.

3.4 – Controllo

Il controllo del rispetto della presente **Politica del Credito** è affidato alla funzione di *Risk Management*.